

Vengo richiesto da un parere giuridico circa questi tre quesiti:

- 1) quale sia la natura della dipendenza dell'Ente dello Spettacolo;
- 2) se tale natura e dipendenza, così come appare dallo ius conditum, sia in armonia con gli ultimi Documenti Pontifici circa i mezzi di comunicazione sociale;
- 3) quale possa essere de iure condendo la soluzione confacente alle nuove direttive pontificie, e quale la eventuale procedura da seguirsi per una nuova configurazione giuridica.

Risponde brevemente ai tre quesiti:

- 1) la natura e la dipendenza dell'Ente dello Spettacolo si ricava assai chiaramente dall'art.6 ultimo comma e dall'art.28 dello Statuto dell'ACI, approvato dal S. Padre Pio XII nell'anno 1946.

L'ultimo comma dell'art.6 del predetto Statuto recita: "Per le attività comuni l'ACI si serve di Enti e Segretariati come Organi tecnici". E l'art.28 precisa: "Gli Enti centrali di cui all'art.6 ultimo comma dipendono così per la parte organizzativa e tecnica come per la parte amministrativa dalla Presidenza Generale dell'ACI e sono retti dai rispettivi Regolamenti approvati dalla Commissione Episcopale".

In armonia con queste norme l'art.1 dell'Ordinamento dell'Ente dello Spettacolo, del 13 marzo 1947, sancisce che il detto Ente è "l'Organo tecnico dell'ACI per tutto ciò che ha riferimento con le arti dello spettacolo e con l'apostolato negli ambienti ad esso pertinenti".

Nessun dubbio pertanto che dal punto di vista dello ius conditum l'Ente dello Spettacolo si configuri come Organo tecnico dell'ACI, dipendente dalla Presidenza Generale e dalla Commissione Episcopale.

Il quesito posto riguarda soltanto l'inquadramento generale dell'Ente e la sua configurazione giuridica istituzionale, per cui mi astengo dal trattare altre questioni particolari, che sono peraltro risolte entro questo quadro generale.

- 2) Passando a rispondere al 2° quesito debbo subito far presente che tale configurazione giuridica non sembra corrispondere alle direttive contenute ne-

gli ultimi Documenti Pontifici concernenti il settore dei mezzi di comunicazione sociale dalla lettura di questi Documenti Pontifici l'Ente dello spettacolo (Ufficio Nazionale per l'Italia) appare piuttosto come l'organo tecnico dell'Episcopato nazionale per la vigilanza nel settore dei mezzi di comunicazione sociale e per il coordinamento delle attività dei cattolici in questo stesso settore.

Infatti: a) l'Enciclica "Vigilanti cura" del 1936 sanciva che l'Ufficio permanente che i Vescovi debbono costituire in ogni paese "molto opportunamente potrà venire affidato agli Organismi centrali dell'Azione Cattolica, la quale, appunto, dipende dai Vescovi";

b) nell'esortazione di Pio XII all'Episcopato Italiano circa la televisione del 1° gennaio 1954, si parla dell'Ufficio centrale competente come di un organo che rappresenta "il pensiero stesso dell'Episcopato Italiano". Ove è assai chiaro il concetto sopra esposto, di organo cioè dell'Episcopato nazionale;

c) nell'Enciclica "Miranda Prorsus" del 1957 espressamente "della Istituzione di un Ufficio permanente da parte dei Vescovi", e pur richiamandosi al Documento di Pio XI (Vigilanti cura) non si rinnova la raccomandazione che tale Ufficio (circa la cui importanza e necessità si insiste) venga affidato agli Organismi centrali dell'ACI.

Anzi, si sostiene piuttosto il contrario, ove il Documento Pontificio recita: "Desideriamo che.... tali Uffici siano creati senza ritardo e vengano affidati a persone di specifica competenza sotto la guida di un Sacerdote scelto dai Vescovi";

d) nel "Motu proprio" "Boni Pastoris" emanato dal regnante Pontefice Giovanni XXIII il 22 febbraio 1959, si completa il quadro degli Uffici Nazionali come organi tecnici dell'Episcopato e coordinatori dell'attività dei cattolici in questo settore. Il Documento infatti afferma: "nello stesso tempo affidiamo di nuovo alla vigilanza e alla nota sollecitudine dei nostri venerabili fratelli Arcivescovi e Vescovi le varie forme di apostolato raccomandate nella già menzionata Enciclica Miranda Prorsus e, in particolare, gli Uffici Nazionali costituiti nei singoli Paesi per dirigere e coordinare tutte le attività dei cattolici nel campo del cinema, della radio e della

televisione".

- 3) La risposta al terzo quesito è, pertanto, implicita in quanto affermano i Documenti Pontifici citati.

Poichè infatti adesso esistono in tutti i Paesi le Conferenze Episcopali Nazionali, sembrerebbe logico - de iure condito - che in Italia l'Ente dello Spettacolo fosse direttamente dipendente dalla CEI, in quanto a norma dei Documenti Pontifici l'Ufficio Nazionale si configura come Organo tecnico dell'Episcopato Nazionale.

La procedura per ottenere questo cambiamento dovrebbe essere una deliberata della CEI, tanto più che a norma dei "Nuovi Articoli nello Statuto dell'AGI sui rapporti tra la Commissione Episcopale e la Conferenza Episcopale", all'art. 4 si asserisce che "la Commissione Episcopale per l'alta Direzione dell'AGI ha la funzione di Commissione della CEI...". Sembrerebbe pertanto che il passaggio dell'Ente da una Commissione all'altra sia una questione interna entro l'ambito organizzativo della CEI.

Sembrerebbe peraltro che tale passaggio non richiederebbe la modifica degli artt. 6 e 28 dello Statuto dell'AGI (che avendo avuto approvazione pontificia non si potrebbe che con l'Autorità Pontificia), in quanto in tali articoli non si parla espressamente dell'Ente dello Spettacolo, ma soltanto di Enti e Segretariati in genere.

Tale passaggio richiederebbe invece una modifica dell'ordinamento dell'Ente dello Spettacolo, ma tale modifica non si vede perchè non possa essere operata dalla CEI, in quanto rientra nelle sue competenze, e sarebbe la conseguenza del passaggio interno da una Commissione all'altra.

Salvo migliore iudicio.

4 aprile 1963